

1^a Affari Costituzionali e 5^a Bilancio

BOZZE DI STAMPA

10 febbraio 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi (452)**

EMENDAMENTI APPROVATI

BOZZA PROVVISORIA AD USO INTERNO

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.23 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2)]

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.26 (testo 2) [id. a 1.23 (testo 2)]

OCCHIUTO, SILVESTRO, LOTITO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.57 (testo 2)

LOMBARDO, GELMINI, FREGOLENT

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità».

1.73 (testo 2)

PARRINI, MANCA, FRANCESCHELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <https://pareggio-bilancio.rgs.mef.gov.it>».

1.95 (testo 3)

VALENTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 marzo 2023».

1.123 (testo 2) (id. a 3.97)

NASTRI, LIRIS, LISEI, AMBROGIO, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

1.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro"».

1.1002

IL GOVERNO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio».

1.1004

IL GOVERNO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, allo scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al "Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale Concorsi ed esami - n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana . 4a serie speciale Concorsi ed esami - n. 53 del 6 luglio 2021, fino a 750 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrare nell'Area degli Assistenti, corrispondente alla previgente II Area.».

1.0.1 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI,
PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza).

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera *t*), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovranumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera *t*), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

- a. la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera *r-quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
- b. ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera *c-quinquies*), i posti disponibili

per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera *c-bis*, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

- a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
- b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5 pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

- a. quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decre-

to-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b. quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c. quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, sul capitolo 2568, piano gestionale 01 e quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, sul capitolo 2568, piano gestionale 02;

d. quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, 7.341.000 per l'anno 2031 e euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

e. quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 euro per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030, euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori della Guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-*duodecies* è inserito il seguente:

"15-terdecies. I marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta."

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.0.8 (testo 3)

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 2

2.8

LISEI, LIRIS

Al comma 3, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2.13 (testo 2)

LIRIS, LEONARDI, SIGISMONDI, ZAFFINI, LISEI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

4-*ter*. All'articolo 43-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".».

2.34 (testo 2)

Rosso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le parole "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023"».

2.38 (testo 2)

ZAFFINI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

a) all'art. 2, comma 1, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) e b);

- b) all'art. 2, comma 2, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b);
- c) all'art. 2, comma 1, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);
- d) all'art. 2, comma 2, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);»

2.40 (testo 2) [id. a 2.41 (testo 3) e 12.0.3 (testo 2)]

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.»

2.41 (testo 3) [id. a 2.40 (testo 2) e 12.0.3 (testo 2)]

SPELGATTI, Claudio BORGHI, PUCCIARELLI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elet-

trica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociali del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro del-

l'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.»

2.50 (testo 2)

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole "e 2024" con le seguenti "2024 e 2025".

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a euro 200.000 per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.1000

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore"».

2.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

2.1003

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».

2.0.3 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure

assunzionali e di corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle

Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di

polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.".

8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con D.P.C.M. 17 novembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 della medesima legge, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti nel Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali 23 dicembre 2021, 12 ottobre 2021 e 12 dicembre 2020.»

Art. 3

3.22 (testo 2)

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 con le scadenze indicate dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7.772.950 di euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i Comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

3.62 (testo 2) [id. a 3.63 (testo 2)]

DE PRIAMO, MENNUNI, MIELI, SCURRIA, TUBETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

3.63 (testo 2) [id. a 3.62 (testo 2)]

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

3.86 (testo 3)

PATUANELLI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, MAIORINO, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 64 comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».»

3.90

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

3.95

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto

decreto, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023"».

3.97 [id. a 1.123 (testo 2)]

NAVE, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

3.102

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."».

3.103 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art.50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.»

3.109 (testo 3)

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

10-bis "Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023."

10-ter "Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016, di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023."

3.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

10-*ter*. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.0.4

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento».

3.0.13

LISEI, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi eletti nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023».

3.0.14 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive)

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.»

3.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

b) ai commi 206 e 213, il numero: "205" è sostituito dal seguente: "204";

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente: "221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

d) al comma 222, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";

e) ai commi 222 e 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023";

f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti:

"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.

229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e

euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Art. 4

4.2

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al termine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'anno 2023 è pari allo 0,5 per cento."»;

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-*bis*. All'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "degli

anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021, 2022 e 2023"».

4.10 (testo 2)

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

« a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi, da nominarsi con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, la quota accantonata nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32 e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria".»

4.12 (testo 2) [id. a 4.13 (testo 4), 4.44 (testo 3) e 4.109 (testo 2)]

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: " anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.13 (testo 4) [id. a 4.12 (testo 2), 4.44 (testo 3) e 4.109 (testo 2)]

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: " anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.44 (testo 3) [id. a 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 4) e 4.109 (testo 2)]

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: " anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.109 (testo 2) [id. a 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 4) e 4.44 (testo 3)]

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: " anche per gli anni 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.34 (testo 2) [id. a 4.58 (testo 3) e 4.95 (testo 2)]

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del

Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-ter. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9.quinquies. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data."

4.58 (testo 3) [id. a 4.34 (testo 2) e 4.95 (testo 2)]

NICITA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«*9-bis.* Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-ter. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni

gni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9. *quinquies*. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data."

4.95 (testo 2) [id. a 4.34 (testo 2) e 4.58 (testo 3)]

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario e del ruolo socio sanitario del Servizio sanitario nazionale con contratti di lavoro flessibile a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9-*quinquies*. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del

Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattene-
re in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regi-
me di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al de-
creto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previ-
sti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al
compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta
data.».

4.41

OCCHIUTO, LOTITO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei al-
l'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla no-
mina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospeda-
liere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubbli-
cato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è
integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle do-
mande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo
2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge al 15
marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico
di Commissario o Sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti
già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto."».

4.45 (testo 3) [id. a 4.46 (testo 2)]

ZAFFINI, SATTÀ, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023."».

9-ter. All'articolo 4, comma *8-octies* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "*8-septies*" sono inserite le seguenti: ", lettera b),".

9-quater. All'articolo 3, comma *1-ter*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole "due designati dal Ministro della salute" sono sostituite dalle parole "uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze".

9-quinquies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«*13-bis.* Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016».

9-sexies. Dall'attuazione del comma *9-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma *9-quinquies* mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

4.46 (testo 2) [id. a 4.45 (testo 3)]

LORENZIN, ZAMBITO

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«*9-bis.* All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023.».

9-ter. All'articolo 4, comma *8-octies* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "*8-septies*" sono inserite le seguenti: ", lettera b),".

9-quater. All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole "due designati dal Ministro della salute" sono sostituite dalle parole "uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze".

9-quinquies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis.* Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016».

9-sexies. Dall'attuazione del comma 9-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-*quinquies* mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

4.51

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica».

4.60

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi delle schede n.4 e n. 11 vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200 »Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico« garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

4.68 (testo 2)

GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

4.76 (testo 2) [id. a 4.77 (testo 3)]

DE PRIAMO, MENNUNI, TUBETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute."».

4.77 (testo 3) [id. a 4.76 (testo 2)]

MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute."».

4.97 (testo 2) [id. a 4.0.15 (testo 2)]

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, RUSSO, ZEDDA, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. "In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sopravvenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234/2021.

9-ter. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.»

4.0.15 (testo 2) [id. a 4.97 (testo 2)]

CANTÙ, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. "In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sopravvenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234/2021.

9-ter. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo **0,3** per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.»

4.102 (testo 2)

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI, CALANDRINI, CASTELLONE

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per gli anni 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2023-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi,

la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2023-2027.

9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano del Fondo di cui al comma 1 da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

4.103 (testo 2)

MENNUNI, ZAFFINI, DE PRIAMO, SCURRIA, POGLIESE, RUSSO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

4.119 (testo 2)

LEONARDI, ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2023».

4.133

SATTA, ZEDDA, LIRIS, LISEI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

4.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023".

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023».

4.0.10 (testo 2) [id. a 4.0.11 (testo 2)]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI,
PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modifiche. Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessate il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili."

c) al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

4.0.11 (testo 2) [id. a 4.0.10 (testo 2)]

RONZULLI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-*bis*, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modifiche. Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessate il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili."

c) al comma 1, dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

4.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. (*Nado Italia*)

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al *doping*, le attività relative all'effettuazione dei controlli *antidoping* di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale *antidoping*. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di NADO Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo *antidoping*, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.».

Art. 5

5.8 (testo 2) [id. a 5.9 (testo 3)]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";

b. al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c. al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono aggiunte le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

5-*bis*. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "*Per l'anno 2021*" sono sostituite con le seguenti: "*Per l'anno 2023*".

5-*ter*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: "Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233."».

5-*quater*. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 dicembre 2024".»

5.9 (testo 3) [id. a 5.8 (testo 2)]

BAZOLI, VALENTE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";

b. al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c. al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono aggiunte le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "*Per l'anno 2021*" sono sostituite con le seguenti: "*Per l'anno 2023*".

5-ter. Il comma *2-bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: "Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233."».

5-quater. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 dicembre 2024".»

5.20 (testo 2) [id. a 5.21 (testo 2)]

BUCALO, IANNONE, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI, GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, LISEI

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"*11-bis.* La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma *11-quater*. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-*ter*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-*quater*. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis* sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*bis* fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-*bis*. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-*quinquies*. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-*bis* si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*bis* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. **Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.**

11-*sexies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

5.21 (testo 2) [id. a 5.20 (testo 2)]

MARTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto

previsto dal comma 11-*quater*. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-*ter*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-*quater*. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis* sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*bis* fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-*bis*. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-*quinquies*. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-*bis* si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*bis* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. **Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.**

11-*sexies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

5.22 (testo 3)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti: " a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-*ter*. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."».

5.40 (id. a 5.41)

BUCALO, IANNONE, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI,

GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI,
TUBETTI, ZEDDA, PETRENGA, LISEI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79."».

5.41 (id. a 5.40)

PAGANELLA, MARTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI,
TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa

formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79."».

Art. 6

6.10 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 1, comma 107-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023".»

6.12 (testo 2)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a),

dell'articolo 35-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.14

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI, BUCALO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 34-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione» o «Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)» rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per l'ottenimento dell'attestato di cui sopra."».

6.30 [id. a 6.40 (testo 2) e 6.43]

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.».

6.40 (testo 2) (id. a 6.30 e 6.43)

SPINELLI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

6.43 [id. a 6.30 e 6.40 (testo 2)]

D'ELIA, MALPEZZI, PARRINI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA, VALENTE, MAGNI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

6.31

AUGELLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi precedenti riguardo gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026"».

6.34

IANNONE, BUCALO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

6.35

IANNONE, BUCALO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo"».

6.46 [id. a 6.47 (testo 2)]

OCCHIUTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "undici anni"».

6.47 (testo 2) (id. a 6.46)

DE POLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "undici anni"».

6.1000

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

6.1001/1

OCCHIUTO

All'emendamento 6.1001, al capoverso «8-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

"La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021 n. 163 nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge."

6.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.».

Art. 7

7.4

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

Al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,» inserire le seguenti: «le parole "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e» e sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2026».

7.8 (testo 2)

Claudio BORGHI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

7-quater. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1,

della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.».

7.9

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"; dopo le parole "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical" sono aggiunte le seguenti: "e le proiezioni cinematografiche"; le parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23" sono sostituite dalle seguenti: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00";

b) alla rubrica, dopo la parola: "vivo", sono aggiunte le seguenti: "e proiezioni cinematografiche"».

7.14

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo continuano comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.».

7.16

DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole:"29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2024"».

7.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e la parola: "2021", è sostituita dalla seguente: "2022"».

7.1001

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia." sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 si provvede a valere

sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro.";

b) al comma 5-*quater*, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro."».

Art. 8

8.7 [id. a 8.10 (testo 2) e 8.27 (testo corretto)]

ZANETTIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici";

b) all'articolo 49, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "undici"».

8.10 (testo 2) [id. a 8.7 e 8.27 (testo corretto)]

BERRINO, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;

b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».»

8.27 (testo corretto) [id. a 8.7 e 8.10 (testo 2)]

LOPREIATO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni";

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni".

8.12 (testo 2)

LOPREIATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 8, le parole «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e» e le parole «e alle camere di consiglio» sono soppresse;

b. al comma 9, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».

8.14 (testo 2) [id. a 8.26 (testo 2)]

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

8.26 (testo 2) [id. a 8.14 (testo 2)]

DI GIROLAMO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, FINA

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

8.22 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole: "sino al 28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 marzo 2025";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la parola: "1.200" è sostituita dalla seguente: "1.251".

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

8.24 (testo 2) [id. a 8.37 (testo 2)]

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024».

8.37 (testo 2) [id. a 8.24 (testo 2)]

LOPREIATO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024».

8.32 (testo 2)

PARRINI, D'ELIA, PIROVANO, MAIORINO, DE CRISTOFARO, DURNWALDER, GIORGIS, VALENTE, MANCA, CATALDI, GELMINI, OCCHIUTO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. All'articolo 43, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1, le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";

11-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*ter*, è autorizzata la spesa di euro 1.847.467, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

8.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

8.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge

n. 73 del 2021 sono fatti salvi sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.».

Art. 9

9.12 (id. a 9.13)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

9.13 (id. a 9.12)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

9.18 (testo 2) [id. a 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.21 (testo 3) [id. a 9.18 (testo 2), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.27 (testo 2) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]

GUIDI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.30 (testo 2) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.31 (testo 2) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.39 (testo 3) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.500]

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, MISIANI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.500 [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.39 (testo 3)]

I RELATORI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.23 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI,
PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'ultimo periodo le parole " 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2025".

9.57 [id. a 9.60 (testo 2) e 9.61 (testo 2)]

DE POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2018-2026».

9.60 (testo 2) [id. a 9.57 e 9.61 (testo 2)]

LOMBARDO, GELMINI, FREGOLENT

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».

9.61 (testo 2) [id. a 9.57 e 9.60 (testo 2)]

MANCINI, ZAFFINI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026».

9.72

NICITA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.».

9.0.8

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: "biennale" è sostituita dalla seguente: "triennale"».

Art. 10

10.13 (testo 2)

TESTOR, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"*c*) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le mo-

dalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 a novembre di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al CIPESS in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione."

10.16 (testo 3) [id. a 10.85 (testo 2)]

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi".

11-ter I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi".

10.85 (testo 2) [id. a 10.16 (testo 3)]

MURELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, sono

fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi".

11-ter I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi".

10.25

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".».

10.38 (testo 2)

SIGISMONDI, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»;

10.47 (testo 2)

POTENTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All' articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna autorità nel limite di cui al periodo precedente (3 milioni). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

10.59 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

10.60 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto all'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022, è prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalità di cui al citato comma 852, al Comune di Lampedusa e Linosa è destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.»

10.63 (testo 2)

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti commi:

"11-*bis*. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.69

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-*bis*. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1957, n. 614 le parole "per un periodo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni";

11-*ter*. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1958, n. 614, come modificato dal comma 11-*bis*, si applica anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni."

10.92 (id. a 10.93)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI,
PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

10.93 (id. a 10.92)

BERRINO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

10.108 (testo 2)

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n.178, ENAC è autorizzata a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-ter, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

10.109 (testo 3)

PAITA, GELMINI, LOMBARDO

All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari."

10.119 (testo 2)

STEFANI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

11-ter. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

10.120 (id. a 10.121)

GASPARRI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

10.121 (id. a 10.120)

LOMBARDO, GELMINI, FREGOLENT

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

10.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

10.1001

IL GOVERNO

All'articolo 10, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione Human Technopole, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.6 (testo 2)

MATERA, MELCHIORRE, LISEI, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente: "2-*bis*. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»".»

10.0.15 (testo 2)

CENTINAIO, MARTI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, AMIDEI, PUCCIARELLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.»

10.0.16 (testo 2)

MARTI, CENTINAIO, ROMEO, GASPARRI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI,
Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BIZZOTTO, BERGESIO, MINASI,
PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis. 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.».

Art. 11

11.19 (testo 2)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Al comma 8, inserire in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 comma 2-bis.1. dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge di cui al periodo precedente, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il terzo periodo fino alla fine del comma è sostituito dai seguenti:

"Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.".

11.26

FINA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

11.30 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per gli impianti fo-

tovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattamento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, è fissato al 30 giugno 2023.».

11.52 (testo 2)

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «*al 31 ottobre 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*al 31 dicembre 2024*».

8-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.»

11.56 (testo 2) (id. a 11.75 e 11.76)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".»

11.75 [id. a 11.56 (testo 2) e 11.76]

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

11.76 [id. a 11.56 (testo 2) e 11.75]

DE POLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2023».

11.61 (testo 2)

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023" e le parole "di origine non biologica" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa eurounitaria e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.».

11.70

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "esclusivamente durante il periodo emergenziale" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.»

11.80

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. All'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "*per il solo anno 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2022 e 2023*".

11.83 [id. a 11.88 (testo 2)]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

11.88 (testo 2) (id. a 11.83)

MANCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

Art. 12

12.2 (testo 2) [id. a 12.53 (testo 2)]

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1055, le parole "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".

1-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".

12.53 (testo 2) [id. a 12.2 (testo 2)]

Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1055, le parole "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".

1-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".

12.6

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 482 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate."

12.25

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2026»."

12.36 (testo 2)

GELMETTI, LIRIS, LISEI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole "e, dopo la parola "Stato", sono aggiunte le parole "ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea".
- b. dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

b) al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. a) del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni".

12.40 (testo 2) [id. a 16.12 (testo 3) e 17.14]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri".».

12.72 (testo 2) (id. a 22.0.7)

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.».

12.78 (testo 2) [id. a 12.80 (testo 2)]

MENNUNI, DE PRIAMO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente "Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, le disposizioni di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto.».

12.80 (testo 2) [id. a 12.78 (testo 2)]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente "Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, le disposizioni di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto.».

12.86 (testo 2)

RONZULLI, GASPARRI, MARTI, CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»

12.90

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge,"

12.0.3 (testo 2) [id. a 2.40 (testo 2) e 2.41 (testo 3)]

BERRINO, LISEI, DE CARLO, MARCHESCHI, PETRUCCI, SPERANZON, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone

la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.»

Art. 13

13.1

BORGHESE

Al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026".

13.4

GASPARRI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "negli ultimi tre bilanci" a "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da "per fare fronte" a "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: "considerate singolarmente

o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

Art. 15

15.2 (testo 3) [id. a 15.60 (testo 2)]

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI, SPINELLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* le parole: "per il solo anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) nel comma 3-*quater*, inserito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "Limitatamente all'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023";

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente: "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-flato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.».

15.60 (testo 2) [id. a 15.2 (testo 3)]

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* le parole: "per il solo anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) nel comma 3-*quater*, inserito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "Limitatamente all'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023";

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente: "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-flato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e specia-

li» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.».

15.6 (testo 2) [id. a 15.15 (testo 2)]

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."».

15.15 (testo 2) [id. a 15.6 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito

non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."».

15.8 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI,
Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni :

- a. all'articolo 7 comma 1 le parole : " 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025";
 - b. all'articolo 8, comma 1 , le parole "sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "sino al 31 dicembre 2024".».
-

15.18

DE CARLO, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» aggiungere le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)»."

15.21

DE CARLO, LISEI, LIRIS, SPINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attività di cui al-

l'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,»" aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 30 giugno 2023,»".

15.32

NOCCO, LIRIS, LISEI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) Al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.»

15.41

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI, SPINELLI

All'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»."

15.48 (testo 3)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 8-*ter* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 1-*bis*, inserire i seguenti:

<<1-*ter*. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.>>;

<<1-*quater*. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a

favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli, in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni, decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto del negozio di trasferimento non potrà essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'art. 65, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

1-ter. Agli oneri di cui al presente comma 1-bis valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499."

15.49 (testo 3)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI, SPINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.»

15.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo le parole: "personale non dirigenziale.", è inserito il seguente periodo: "In caso di mancata copertura di tutti i posti pre-

visti al periodo precedente, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali"».

15.1001

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

15.1002

IL GOVERNO

All'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono prorogati, a decorrere dall'anno 2023, compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente l'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è così modificato: al primo periodo, dopo le parole "controllo e rendicontazione," sono soppresse le seguenti: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," e dopo il primo periodo, alle parole: "gli incarichi conferiti." è aggiunto il seguente periodo: «È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi spese o altro emolumento, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

15.1004

IL GOVERNO

All'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che vengono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5"».

Art. 16

16.1 (testo 2)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a. *all'articolo 51, comma 1, le parole: «"a decorrere dal 1° gennaio 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «"a decorrere dal 1° luglio 2023"» e dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2022», sono inserite le seguenti: «e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.»*

16.7 (testo 2)

NASTRI, LIRIS, LISEI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), infine aggiungere le seguenti parole: «ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati all'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00."»».

b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti: "1° luglio 2024";

"c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non vi abbia provveduto, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri casi di tesseramenti".».

16.12 (testo 3) [id. a 12.40 (testo 2) e 17.14]

VERSACE, FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri".».

16.29 (testo 2)

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ove sussistano ragioni economiche, i contratti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 gennaio 2023 n. 6, possono essere prorogati per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva

di 5 anni, previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative».

16.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.1001

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «allo stanziamento originario.» inserire il seguente periodo: «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138».

16.0.3

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Proroga termini per adeguamento Regioni in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2024.".»

16.0.4 (testo 2)

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. "All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 - 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente."».

Art. 17

17.14 [id. a 12.40 (testo 2) e 16.12 (testo 3)]

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri".

17.1000

IL GOVERNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine del comma con le seguenti: «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali anche di carattere video fotografico»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:«di ruolo» inserire le seguenti: «, anche in quiescenza,»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video fotografico, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».*

17.0.1 (testo 2) [id. a 17.0.2 (testo 2)]

LIRIS, RASTRELLI, LISEI, AMIDEI, AMBROGIO

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023". In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".».

17.0.2 (testo 2) [id. a 17.0.1 (testo 2)]

GASPARRI

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023". In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".».

Art. 18

18.1000

IL GOVERNO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";

b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.";

c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi";

2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

20.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 22

22.0.4

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n.224)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".

22.0.7 [id. a 12.72 (testo 2)]

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.

22.0.14

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

EMENDAMENTI (al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.1 (testo 2) [già 1.1 (id. a x1.2 testo 2, x1.3 testo 2, x1.4 testo 2, x1.5 testo 2, x1.6 testo 2 e x1.7 testo 2)]

NASTRI, LIRIS, LISEI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.2 (testo 2) [già 1.3 (id. a x1.1 testo 2, x1.3 testo 2, x1.4 testo 2, x1.5 testo 2, x1.6 testo 2 e x1.7 testo 2)]

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.3 (testo 2) [già 1.4 (id. a x1.1 testo 2, x1.2 testo 2, x1.4 testo 2, x1.5 testo 2, x1.6 testo 2 e x.1.7 testo 2)]

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.4 (testo 2) [già 1.5 (id. a x1.1 testo 2, x1.2 testo 2, x1.3 testo 2, x1.5 testo 2, x1.6 testo 2 e x.1.7 testo 2)]

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.5 (testo 2) [già 9.74 (id. a x1.1 testo 2, x1.2 testo 2, x1.3 testo 2, x1.4 testo 2, x1.6 testo 2 e x.1.7 testo 2)]

LOMBARDO, GELMINI, PAITA, FREGOLENT

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.6 (testo 2) [già 11.81 (id. a x1.1 testo 2, x1.2 testo 2, x1.3 testo 2, x1.4 testo 2, x1.5 testo 2 e x1.7 testo 2)]

FREGOLENT, LOMBARDO, GELMINI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.7 (testo 2) [già 16.0.5 (id. a x1.1 testo 2, x1.2 testo 2, x1.3 testo 2, x1.4 testo 2, x1.5 testo 2 e x1.6 testo 2)]

FALLUCCHI, LIRIS, LISEI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".»

x1.500

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro undici mesi»;

b) All'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «*4-bis.* Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b)».

EMENDAMENTO

COORD. 1

I RELATORI

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 2, lettera b), le parole: «, ovunque ricorrono,» sono soppresse;

al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» è premessa la seguente: «al»;

al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: «articoli 13, comma 5,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 10, dopo le parole: «comma 917,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al comma 15, le parole: «per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le seguenti: « comma 1,»;

al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «all'acquisizione dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «emolumenti ovvero compensi» sono sostituite dalle seguenti: «agli emolumenti e ai compensi».

All'articolo 4:

al comma 5, le parole: «articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio»;

al comma 7:

alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5:

al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno»;

al comma 9:

alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;

alla lettera d), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;

al comma 10, alle parole «31 dicembre 2023» è premessa la seguente: «al».

All'articolo 6:

al comma 4, alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, dopo le parole: «decreto direttoriale» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca».

All'articolo 7:

al comma 3, lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi delle spese»;

al comma 6, dopo le parole: «articolo 2» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;».

All'articolo 9:

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole: «milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e, al quarto periodo, alle parole: «pari a» è premesso il segno di interpunzione: «,».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «articolo 60 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «in caso operatori» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di operatori»;

al comma 9, alinea, le parole: «termine dei versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»;

al comma 11, le parole: «entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 11:

al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

al comma 7, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014».

All'articolo 12:

al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022,» e le parole: «4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione

dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 15:

al comma 2, lettera b), le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi» e le parole: «Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso»;

al comma 4, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «a decorrere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere»;

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «video fotografico» sono sostituite dalla seguente: «video-fotografico»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore», al secondo periodo, le parole: «Sottosegretario con delega all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria» e dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 5, le parole: «video fotografico» sono sostituite dalla seguente: «video-fotografico», le parole: «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale iscritte nell'elenco di cui al comma 2» e le parole «del decreto legislativo 50» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo n. 50».

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: «n. 173,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «alinea,».

All'articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1: 1) alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le parole: «2) alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera b)» e le parole: «3) dopo la lettera b), sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «c) dopo la lettera b) sono aggiunte»
